



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

**Corso di laurea magistrale in
CITTADINANZA, ISTITUZIONI E POLITICHE EUROPEE**

Classe di laurea LM-90

**Dipartimento di riferimento SCIENZE GIURIDICHE
(DISG)**

DM 270/2004, art. 12

RDA art. 6

Art. 1
Finalità e contenuto

1. Il presente Regolamento didattico del Corso di laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee (LM-90) definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del Corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Il Regolamento didattico di Corso determina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
 - b) l'eventuale articolazione degli insegnamenti in moduli;
 - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
 - e) gli specifici percorsi formativi o curricula offerti agli studenti;
 - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali, ove necessario;
 - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
 - h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - j) le regole per il riconoscimento dei CFU;
 - k) le procedure per l'ammissione al Corso, o per la verifica della preparazione iniziale, o personale;
 - l) le modalità per l'accertamento della lingua e l'acquisizione di conoscenze informatiche;
 - m) le caratteristiche della prova finale e le modalità di determinazione della relativa votazione.
3. Il Regolamento didattico di Corso è approvato dal Consiglio di Dipartimento con le procedure previste dall'art. 30, comma 2, lett. d) dello Statuto.
4. Il presente Regolamento viene annualmente adeguato all'offerta formativa; per la sua applicazione, con riguardo a ciascuno studente, e per tutta la rispettiva carriera, il testo di riferimento è quello in vigore nell'anno accademico di prima iscrizione.

Art. 2
Disciplina e organizzazione del Corso

1. Il Corso di laurea, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, è disciplinato in particolare dai seguenti atti:
 - a) il presente Regolamento e i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del Corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Università e della Ricerca.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del Corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
3. Il Consiglio del Dipartimento di riferimento può disciplinare ulteriori e particolari aspetti dell'organizzazione didattica con regolamenti specifici.

Art. 3

Sede e strutture logistiche delle attività del Corso

1. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono di norma quelle del Dipartimento di riferimento, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti vengano mutuati o tenuti presso altri Corsi di Studio dell'Università degli Studi di Udine.
2. Le attività didattiche e di tirocinio possono essere svolte presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Udine, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

Art. 4

Organi del Corso di Studio

1. Sono organi necessari del Corso di Studio:
 - a) il Consiglio del Corso di Studio;
 - b) il Coordinatore del Consiglio del Corso di studio;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
2. Sono strutture facoltative del Corso di Studio:
 - d) Le eventuali Commissioni;
 - e) il Comitato di indirizzamento.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
4. Il Consiglio del Corso di Studio provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo.
5. La Commissione per l'Assicurazione della Qualità verifica la qualità delle attività didattiche e formative del Corso di laurea magistrale, presentando al Consiglio del Corso di Studio i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
6. Il Consiglio del Corso di Studio può istituire un Comitato di indirizzamento composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.
7. Il Consiglio del Corso di Studio istituisce:
 - a) la Commissione didattica, per la gestione delle pratiche amministrative riguardanti gli studenti;
 - b) la Commissione programmi, per la verifica e l'armonizzazione dei programmi degli insegnamenti;
 - c) la Commissione per l'accesso, per la verifica delle condizioni di iscrizione al Corso di Studio.
8. Il Consiglio può nominare al proprio interno altre commissioni e/o soggetti responsabili cui delegare stabilmente compiti definiti.

Art. 5

Piano di studi

1. Il piano di studi, come stabilito dell'art. 28, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo, determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del Corso stesso.
2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio del Corso di Studio domanda di approvazione di un piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.
3. Il piano di studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato ogni anno, in prima istanza, dal Consiglio del Corso di Studio e, in seconda istanza, dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio del Corso di Studio.

Art. 6

Accesso al Corso di laurea

1. Il Corso di laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee è ad accesso non programmato.
2. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo, per essere ammessi al Corso occorre essere in possesso della laurea o di un diploma universitario di durata triennale ovvero di altro titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. L'ammissione al Corso è subordinata al possesso di **uno** dei seguenti requisiti curriculari:
 - I. Essere in possesso di una laurea nelle seguenti classi (ex DM 270/2004 ovvero di lauree ex DM 509/99 equiparate): L-11 Lingue e culture moderne; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-15 Scienze del turismo; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-20 Scienze della comunicazione; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-40 Sociologia; L/DS Scienze della difesa e della sicurezza; LMG/01 Giurisprudenza.
 - II. Aver comunque conseguito almeno 48 CFU nei seguenti settori scientifico disciplinari: L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/14, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-GGR/02, M-FIL/03, M-FIL/05, M-FIL/06, IUS/01, IUS/02, IUS/03, IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/12, IUS/13, IUS/14, IUS/15, IUS/16, IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/20, IUS/21, SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/10, SECS-P/12, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SPS/01, SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/11, SPS/12, SPS/13, SPS/14.
Nei 48 CFU si calcolano anche quelli acquisiti attraverso il conseguimento del titolo di Master o Corso di perfezionamento presso Atenei nazionali o stranieri o con la compartecipazione di Atenei, purché siano indicati il numero dei CFU e i settori scientifico disciplinari degli insegnamenti superati.
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del Regolamento didattico di Ateneo, eventuali integrazioni dei requisiti curriculari devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 5 del presente articolo.
5. Accertato il possesso dei requisiti curriculari richiesti, l'adeguata preparazione iniziale dello

studente viene verificata mediante un colloquio orale con la Commissione per l'accesso, istituita ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera c. È esonerato dalla verifica chi ha conseguito un voto di laurea pari o superiore a 99/110.

6. L'iscrizione al Corso di laurea può essere consentita anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nel Regolamento didattico del Corso di Studio.

Art. 7

Attività formative e crediti formativi

1. Il Corso di laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee prevede un piano di studi unico che viene annualmente aggiornato.
2. Le attività didattiche dei settori disciplinari si articolano in insegnamenti, secondo un programma suddiviso in due periodi didattici, approvato dal Consiglio del Corso di Studio. L'articolazione degli eventuali moduli e la durata dei corsi sono stabilite secondo le indicazioni del Consiglio del Corso di Studio. Le attività didattiche si tengono all'interno del periodo individuato nel calendario generale dei periodi didattici e dei periodi di esami, definito dal Senato accademico.
3. Il Corso comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
 - a) attività formative caratterizzanti;
 - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - c) attività formative a scelta dello studente;
 - d) attività formative per tirocini formativi e di orientamento;
 - e) attività formative relative alla preparazione della prova finale.
4. I crediti formativi assegnati a ognuna delle tipologie formative di cui sopra sono definiti nell'allegato B1 del presente Regolamento.
5. Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività utile al conseguimento del titolo universitario. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di attività, di cui 7 ore dedicate a lezioni frontali o ad attività didattiche equivalenti.
6. In determinati casi specifici, il Consiglio del Corso di Studio può decidere di far rientrare nelle 25 ore di attività corrispondenti al credito universitario anche un determinato numero di ore dedicate ad attività formative ad elevato contenuto pratico.
7. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, effettuata con le modalità stabilite all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 8

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati, rese note nella banca dati di riferimento "Syllabus".
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.

Art. 9
Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono in modalità mista (*blended*). Gli insegnamenti sono erogati in parte in lingua italiana e in parte in lingua inglese.

Art. 10
Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento didattico d'Ateneo.
2. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale.
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa.
4. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
5. Gli appelli degli esami di profitto iniziano dopo la conclusione dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
6. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Consiglio del Corso di Studio. I membri diversi dal Presidente possono essere altri professori, ricercatori, cultori della materia. Il riconoscimento della qualifica di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del delegato competente.
7. Lo studente viene informato dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può rifiutare l'esito dell'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale.
8. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
9. Gli esiti delle prove parziali sono verbalizzati provvisoriamente in attesa dell'esito della prova conclusiva di esame.
10. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è non inferiore a diciotto trentesimi. Può essere attribuita la lode, qualora lo studente abbia ottenuto il voto massimo.
11. Al termine dello svolgimento di determinate attività formative (quali, ad esempio, quelle relative alle attività laboratoriali, anche in lingua), lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 11
Riconoscimento di crediti formativi conseguiti a seguito di trasferimenti o passaggi

1. Gli eventuali studi compiuti nell'ambito di Corsi di laurea e di Corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) analisi del programma svolto.
3. In caso di passaggio o trasferimento, il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.
5. Il riconoscimento viene proposto dalla Commissione didattica ed è deliberato dal Consiglio del Corso di Studio.
6. È ammesso il riconoscimento, in sostituzione delle attività formative svolte nel Corso di studi magistrale, di CFU acquisiti in altre Università, italiane o straniere, in attuazione di accordi e programmi internazionali, o di convenzioni interateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Consiglio unificato dei Corsi di Studio o dal Consiglio di Dipartimento, e approvate dagli stessi nonché, ove necessario, dal competente organo accademico.

Art. 12
Attività di tirocinio

1. Il Corso di Studio magistrale, oltre alle attività formative in aula, prevede l'attività formativa di tirocinio in collaborazione con imprese, centri di formazione e di ricerca, ordini professionali, enti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le attività di tirocinio devono essere approvate singolarmente dal Consiglio del Corso di studio e si svolgono sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
2. Gli studenti possono ottenere il riconoscimento di *stages*, tirocini o altre attività formative, ritenute equipollenti dalla Commissione didattica, fino a un massimo di 12 CFU.

Art. 13
Calendario delle attività didattiche

1. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) è stabilito annualmente dal Consiglio del Corso di Studio su proposta del Coordinatore, sentito il delegato competente.
2. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno n. 6 appelli, distribuiti nel corso dell'anno

accademico.

3. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Consiglio del Corso di Studio in conformità con quanto disposto dal presente Regolamento, sentita la Commissione paritetica e i docenti interessati.
4. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e nei mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei professori e dei ricercatori.
5. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e alla struttura didattica competente per le necessarie comunicazioni istituzionali via web.

Art. 14

Obblighi di frequenza

Le attività formative caratterizzanti, affini e integrative attivate nel Corso di Studio non prevedono l'obbligo di frequenza. L'obbligo di frequenza è previsto solo per il tirocinio formativo.

Art. 15

Conseguimento del titolo di studio

1. Per conseguire la laurea lo studente deve acquisire 120 crediti (CFU).
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del Corso di Studio è di due anni. È altresì possibile l'iscrizione a tempo parziale, secondo le regole fissate dall'Ateneo.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

Art. 16

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella preparazione e nella discussione, davanti alla Commissione di laurea, di una dissertazione scritta («tesi di laurea») su di un argomento relativo di regola a un insegnamento ricompreso nel Corso di Studio. La tesi è elaborata dal candidato su un tema concordato con il docente titolare dell'insegnamento e può essere redatta e discussa in lingua italiana o inglese. Nel caso di partecipazione a progetti di doppio titolo o ad altre forme di scambio con università straniere, lo studente potrà presentare la tesi anche in altre lingue, previo parere favorevole della Commissione didattica.
2. In sede di prova finale, lo studente dovrà discutere, di fronte alla Commissione, metodi, contenuti e risultati della sua ricerca. Sarà possibile supportare la propria presentazione con strumenti multimediali. Alla luce di tale presentazione, il relatore e gli altri membri della Commissione porranno al candidato quesiti su singoli aspetti meritevoli di approfondimento.
3. La votazione finale con cui è conferito il titolo di studio sarà determinata a partire dalla media – ponderata in relazione ai CFU assegnati a ciascuna attività formativa – delle votazioni

ottenute nei singoli esami. Rispetto a tale punteggio base, alla tesi di laurea sarà assegnato un punteggio aggiuntivo secondo i criteri individuati dal Regolamento tesi di laurea. I criteri di valutazione terranno comunque conto della correttezza lessicale, della coerenza logica ed argomentativa, della capacità di analizzare sinteticamente la tematica oggetto della prova, dell'eventuale apporto innovativo in relazione all'argomento della tesi. Ai fini del giudizio finale, si terrà conto sia della qualità dell'elaborato che degli esiti della discussione. Alla prova finale sono attribuiti 21 CFU.

Art. 17

Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.